



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 8

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri Finco, Boron, Centenaro, Corsi, Favero, Rigo, Piccinini e Bisaglia

**MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267
“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 27 ottobre 2021.

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”

Relazione:

Con la presente proposta di legge di iniziativa regionale e da trasmettere al Parlamento nazionale, si intende promuovere un emendamento di modifica all’articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con l’obiettivo di apportare delle correzioni di rilievo, atte ad introdurre importanti novità nel settore dei permessi e delle licenze a beneficio degli amministratori locali. Il testo unico in esame, in quanto normativa di riferimento per la disciplina degli enti locali, rimane ad oggi la più importante base giuridica attraverso la quale individuare la disciplina ed i principi in materia di ordinamento degli enti territoriali.

L’obiettivo che si intende perseguire, è quello di valorizzare il ruolo dei singoli amministratori nell’espletamento della loro pubblica attività e nell’esercizio della loro funzione di rappresentanza, ottemperando nel modo più efficace alle ineluttabili esigenze lavorative personali, usufruendo all’occorrenza anche di permessi retribuiti.

La proposta di legge cerca in tal modo di favorire e stimolare al contempo, l’oramai sempre più flebile apporto della società civile alla gestione della cosa pubblica, soprattutto alla luce di un ricambio generazionale che, anche nelle piccole comunità, tarda a compiersi. Per questo motivo, una siffatta proposta emendativa risulterebbe altrettanto opportuna per supportare le nuove generazioni che si affacciano per la prima volta al mondo dell’amministrazione locale, e che molto spesso devono altresì affrontare tutte quelle difficoltà concernenti la ricerca di una occupazione.

Ad ogni modo, l’introduzione del comma 4 bis all’articolo 79 e di una modifica all’articolo 80 della normativa vigente, permetterebbe di non circoscrivere i permessi retribuiti ai soli componenti degli organi esecutivi degli enti locali, ma di estenderli anche ai consiglieri comunali e circoscrizionali, ampliando di fatto la portata applicativa dell’intera disciplina.

Nel dettaglio l’articolo 1, prevedendo l’aggiunta del comma 4 bis all’articolo 79 del decreto legislativo 267/2000, riconosce il diritto del consigliere di astenersi dal posto di lavoro per 3 ore al mese fino ad un massimo di 12 ore, per ogni delega affidatagli dal sindaco, che si aggiungono alle 6 ore riconosciute nel caso in cui lo stesso consigliere ricopra i ruoli di vicepresidente del consiglio comunale, presidente di commissione oppure di capogruppo consiliare.

L’articolo 2 dispone l’adeguamento dell’articolo 80 alle modifiche apportate dal sopracitato comma 4 bis, prevedendo la retribuzione delle assenze dal servizio introdotte anche per i consiglieri comunali e circoscrizionali.

All’articolo 3 infine si definisce la decorrenza dell’efficacia degli emendamenti proposti, dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge.

**MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267
“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI”**

**Art. 1 - Modifica dell’articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.**

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, è aggiunto il seguente:

“4 bis. I consiglieri comunali e circoscrizionali hanno diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 3 ore lavorative al mese, per ogni delega conferitagli dal sindaco tramite decreto, fino ad un massimo di 12 ore mensili, oltre ad ulteriori 6 ore mensili, se ricoprono almeno uno dei seguenti incarichi:

- a) vicepresidente del consiglio comunale;*
- b) presidente di commissione;*
- c) capogruppo consiliare.”.*

**Art. 2 - Modifica dell’articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.**

1. Al comma 1 dell’articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “*ai commi 1, 2, 3 e 4*” sono sostituite dalle seguenti: “*ai commi 1, 2, 3, 4 e 4 bis*”.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".....	3
Art. 2 - Modifica dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".....	3
Art. 3 - Entrata in vigore.....	3